



COMUNE DI VIGNONE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n°: 29

Data: 30/12/2025

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 22 DEL 01/12/2025 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala consiliare del comune di Vignone in piazzale Pertini n. 1, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) ARCHETTI Giacomo Maurizio	X	
2) BONOLIS Chiara	X	
3) GANNA Marco	X	
4) SENA Fabrizio	X	
5) FASOLO Roberto	X	
6) MEREGALLI Olga	X	
7) CARPINELLI Daniela	X	
8) RESENTINI Valerio	X	
9) MANNI Sergio	X	
10) VERAZZI Magda		X
11) CANDIOTTI Luigi	X	
TOTALI	10	1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Dott. Andrea Manini.

Il Presidente ARCHETTI Giacomo Maurizio, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ESSENDO n. 10 i presenti alla votazione, con voti favorevoli n10, contrari 0 e astenuti 0, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

OGGETTO:

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 22 DEL 01/12/2025 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20D.LGS. 175/2016 - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE

Relaziona il Segretario Comunale

PREMESSO

- Che con Delibera del Consiglio Comunale n .22 del 01/12/2025 si procedeva alla revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- che fra gli allegati alla deliberazione è presente lo schema MEF relativo alla partecipazione del Comune di Vignone alla società Gal Laghi e Monti SCRL, con sede in Domodossola Via Romita 13, P.IVA 01636690032;
- che per un errore materiale nella redazione del corpo della delibera, il testo non riporta fra le partecipazioni in essere quella in GAL Laghi e Monti SCRL;

RITENUTO di procedere alla rettifica dell'errore materiale di cui alle premesse, per mezzo di una nuova adozione della delibera di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, la quale rispetto alla Deliberazione consigliare 22/205 viene innovata esclusivamente aggiungendo i riferimenti alla partecipazione del Comune di Vignone in GAL Laghi e Monti SCRL

Ciò premesso si rettifica il testo della suindicata deliberazione, mediante una sua nuova adozione, che viene di seguito proposta.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto- legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che il Comune di Vignone con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale ha provveduto all'adempimento relativo alla revisione ordinaria per i successivi esercizi finanziari, provvedendo, altresì, agli adempimenti conseguenti;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere

comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che così si riassume:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,0835%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- CONSERVCO S.p.a.: 0,3598%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- VCO TRASPORTI S.r.l.: 0,4806%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- GAL LAGHI E MONTI SCRL 0,17%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

ACQUISITO

- il parere di regolarità tecnica espresso, dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio economico e finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- Lo Statuto del Comune;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 33/2013
- Il D.Lgs. 175/2016

A seguito di votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
10	0	10	10	0

Astenuti (0)

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2025 delle società in cui il Comune di Vignone detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n.175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nei documenti allegati, parti integranti e sostanziale del presente provvedimento;
2. Nel dettaglio, di prendere atto che l'assetto delle partecipazioni detenute dal Comune di Vignone è il seguente:
 - ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,0835%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
 - CONSERVCO S.p.a.: 0,3598%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
 - VCO TRASPORTI S.r.l.: 0,4806%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
 - GAL LAGHI E MONTI SCRL 0,17%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate
1. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
2. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

ARCHETTI Giacomo Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Manini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Dott. Andrea Manini, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Vignone, lì 30/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Manini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Vignone, lì 30/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Manini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Vignone, lì 08/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Manini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Vignone, lì 08/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Andrea Manini